

REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/90 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1990
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3773/89 che stabilisce misure
transitorie per le bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3773/89 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito misure transitorie relative alle bevande spiritose;

considerando che il termine previsto dal regolamento (CEE) n. 3773/89 per l'adozione delle modalità applicative di cui all'articolo 4, paragrafo 8 e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 si è rivelato troppo breve ed è pertanto opportuno prorogarlo autorizzando nel contempo gli Stati membri ad applicare nell'intervallo la normativa nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3773/89 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, i termini « all'articolo 4, paragrafo 8 e all'articolo 11, paragrafo 1 » sono soppressi;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. In attesa dell'adozione delle modalità applicative previste all'articolo 4, paragrafo 8 e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1576/89 gli Stati membri possono continuare fino al 31 dicembre 1990 ad applicare la normativa nazionale vigente in materia anteriormente al 15 dicembre 1989. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 48.